



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AZIENDALI A
PAGAMENTO RESE PER PRESTAZIONI O ALTRI
SERVIZI SANITARI, A FRONTE DI CORRISPETTIVO, A
FAVORE DI STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

(Reg. n. 36/2014)

Approvato con deliberazione n. 3/C.d.A./0162 del 08 luglio 2014

Art. 1

L'attività aziendale a pagamento oggetto del presente regolamento è riservata alla dirigenza medica e sanitaria non medica a rapporto di lavoro esclusivo, nonché ai soli fini dell'attribuzione dell'incentivo economico al restante personale sanitario dell'equipe e al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività.

La Fondazione si ritiene titolata a svolgere l'attività in questione nell'osservanza ed in applicazione di quanto previsto dall' Art. 3 comma 4 della Legge Regionale 31/97 e correlate disposizioni *ex Legge Regionale 33/2009*.

Le prestazioni oggetto del presente regolamento riguardano l'attività che il personale di cui sopra individualmente o in equipe esercita, a richiesta della Fondazione, a favore di Strutture a contratto con S.S.N..

Art. 2

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 1, La Fondazione stipula con le sopra citate strutture, convenzioni che autorizzano l'attività da parte di personale dipendente o universitario convenzionato, definendone in particolare i volumi nel rispetto delle esigenze di servizio e gli orari di svolgimento che devono essere compatibili con l'attività istituzionale.

Presupposti necessari per la stipula di tali convenzioni sono:

- Soddisfacimento prioritario delle necessità del S.S.N. che è traducibile, in concreto nell'esigenza di non compromettere la corretta funzionalità del sistema, sia attraverso un rallentamento dell'attività dell'Istituzione sanitaria che stipula convenzioni, sia attraverso una compromissione della competitività di altre aziende pubbliche.
- Il mantenimento del proprio livello di competitività, per cui la Fondazione potrà attivare convenzioni unicamente in specialità e per prestazioni erogate da UU.OO. che hanno raggiunto l'obiettivo di budget, in ragione delle prestazioni assunte, l'anno precedente relativamente alle prestazioni sanitarie.
- L'autosufficienza della Struttura richiedente, per cui quest'ultima deve attestare che le prestazioni che vengono richieste non servono ad integrare i requisiti minimi per il suo accreditamento.
- Assenza di contrasto con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali della Fondazione e, comunque, assenza di conflitto di interessi tra le attività proprie della Fondazione e quelle richieste da terzi.
- Un margine economico positivo al netto di tutti i costi della Fondazione.

- Una collaborazione temporanea con il committente che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione né prevalente né continuativa da parte dei dirigenti sanitari interessati.
- Divieto di remunerazione diretta del dirigente da parte della Struttura: la prestazione è richiesta alla Fondazione che è e rimane l'unica parte contrattuale alla quale versare il corrispettivo per le prestazioni rese.

Art. 3

La convenzione disciplina nello specifico:

- durata;
- natura della prestazioni;
- limite di orario, che non può superare l'attività contrattuale dovuta;
- compenso da riconoscere alla Fondazione;
- motivazioni e fini, per accertarne la compatibilità con l'attività propria della Fondazione.

Art. 4

Fermo restando che per tutte le attività consulenziali o di diagnostica strumentale e di laboratorio richieste a pagamento, autorizzate dalle competenti Direzioni Sanitaria ed Amministrativa, eseguite individualmente o in équipe in orario istituzionale di servizio, a cura del personale della Fondazione all'interno della Fondazione medesima, l'introito economico riferito alle prestazioni in parola è diretto della Fondazione. (Nessuna devoluzione a favore del personale dipendente).

Le restanti prestazioni richieste alla Fondazione sono assolte su base volontaria da parte del personale dirigente a rapporto esclusivo ad integrazione delle attività istituzionali e nella disciplina di appartenenza, assicurando il rispetto della fungibilità della turnazione e della rotazione tra i dirigenti disponibili, salvo particolari eccezioni adeguatamente motivate.

Il Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore dell'U.O. stabilisce per le attività aziendali a pagamento proposte dalla Fondazione:

- i limiti massimi di ciascun dirigente, tenuto conto di eventuali altre attività svolte;
- i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati per consentire la progressiva riduzione delle liste d'attesa istituzionali, con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia;

- il soddisfacimento prioritario delle necessità del S.S.N., con l'obbligo di segnalare immediatamente alla Direzione Generale tramite il Collegio di Direzione la necessità di sospendere l'attività convenzionale in relazione ad un reale rallentamento dell'attività istituzionale causato direttamente indirettamente dalla stessa attività;
- gli orari di massima di svolgimento delle attività.

Art. 5

Le OO.SS. e la Fondazione convengono che la determinazione delle tariffe competono alla Fondazione stessa e devono comunque tener conto delle seguenti specificazioni in ordine alle attività e all'eventuale devoluzione:

- Attività consulenziali o di diagnostica strumentale e di laboratorio richieste a pagamento ed eseguite individualmente o in équipe a cura del personale della Fondazione all'interno della Fondazione medesima fuori orario istituzionale di servizio o con recupero del debito orario. Fatto salvo l'introito *ex* Nomenclatore Tariffario vigente nel tempo, ovvero del Tariffario Solventi proprio della Fondazione; si applica la devoluzione al personale dipendente del surplus con trattenuta del 5%.
- Attività consulenziali richieste a pagamento ed eseguite individualmente a cura del personale della Fondazione presso altra Istituzione Sanitaria afferente il S.S.N. ovvero presso altra Azienda fuori orario di servizio istituzionale; trattenuta sugli introiti del 24,5% (onnicomprensivo di IRAP) e successiva devoluzione della restante quota al personale dipendente.

Le singole convenzioni possono prevedere la possibilità di riconoscere al Dirigente sanitario incaricato l'indennità chilometrica quale rimborso spesa secondo gli importi pattuiti con le strutture esterne.

La Fondazione provvede alla devoluzione a favore dei dirigenti interessati dei compensi derivanti dall'attività convenzionale con le stesse modalità adottate per il pagamento del restante trattamento economico, con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali, essendo detti compensi assimilati, ai soli fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente per il personale dirigente.

Avvenuto l'incasso da parte della Fondazione delle somme di cui sopra, le stesse saranno erogate ai dipendenti interessati a consuntivo ogni trimestre.

I ricavi e i costi sostenuti per tali prestazioni dovranno essere contabilizzati e rilevati a parte, sia ai fini del controllo di gestione che ai fini tributari.

Il corretto monitoraggio di quanto disciplinato con il presente regolamento è seguito dalle seguenti Strutture della Fondazione: Risorse Umane, Convenzioni, Flussi Informativi, Controllo di Gestione, Accettazione Amministrativa ed Economico Finanziaria.

Art. 6

Le disposizioni del presente accordo cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore di disposizioni nazionali e regionali in materia nonché limitatamente al corretto equilibrio economico dalla data di entrata in vigore di ulteriori disposizioni contrattuali e di natura fiscale o previdenziale.

Art. 7

Le disposizioni contenute nel presente regolamento relativamente alla devoluzione di quote di compenso al personale interessato e relative trattenute nello stesso previste, si applicano, in via analogica, nelle fattispecie di eventuali rapporti collaborativi con strutture non sanitarie.